

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3022/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, in caso di versamento di un anticipo, le imprese di prima trasformazione sono tenute a costituire cauzioni il cui importo può essere assai elevato; che i rischi relativi ad un successivo recupero dell'anticipo sono considerevolmente ridotti quando le autorità competenti abbiano controllato le consegne di tabacco e abbiano rilasciato un attestato provvisorio ed i premi corrispondenti siano stati versati dalle imprese di prima trasformazione ai produttori aventi diritto; che in tale ipotesi può essere ammesso uno svincolo parziale della cauzione, purché la quota non svincolata sia sufficiente a compensare il rischio inerente ad un successivo recupero dopo che la totalità delle consegne sarà stata controllata; che è pertanto opportuno modificare il disposto dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1668/93<sup>(3)</sup>,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3478/92 è aggiunto il comma seguente:

• Qualora venga presentato un attestato provvisorio di controllo rilasciato dall'autorità competente, con il quale si certifichi la presa in consegna del quantitativo di tabacco di cui trattasi da parte dell'impresa di prima trasformazione, la consegna di tale quantitativo nell'ambito dei certificati di coltivazione o degli attestati di quote attribuite ai produttori, la conformità delle operazioni con le disposizioni vigenti, nonché il versamento dell'importo corrispondente al premio ai produttori aventi diritto conformemente all'articolo 10, la cauzione può essere svincolata nella misura del 70 % dell'importo oggetto di tale attestato provvisorio. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari, in particolare i periodi di consegna del tabacco o i quantitativi minimi che consentono di compilare un attestato provvisorio di controllo. •

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 27.